

Bruxelles, 30 marzo 2020
(OR. en)

7078/20

AGRI 102
AGRIORG 23
AGRIFIN 25
DELECT 36

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 marzo 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 1835 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.3.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 1835 final.

All: C(2020) 1835 final

Bruxelles, 30.3.2020
C(2020) 1835 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.3.2020

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del
valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore
degli ortofrutticoli**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha stabilito norme per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione.

L'obiettivo del presente atto delegato è di modificare il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevedendo una maggiore flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori qualora esse subiscano danni alla produzione ortofrutticola causati da malattie o organismi nocivi che rendano la produzione inutilizzabile sia per il consumo che per la trasformazione. Tali danni pregiudicano la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori e la loro capacità di attuare programmi operativi nel corso dell'intero periodo di attuazione e ne mettono a rischio il riconoscimento.

La flessibilità concessa dal presente atto modificativo aumenterà la resilienza ai danni fitosanitari delle organizzazioni di produttori interessate. Ciò potrebbe aiutare le organizzazioni di produttori ad adattare le loro strategie per il futuro e a far fronte ai danni fitosanitari con misure e azioni adeguate nell'ambito dei loro programmi operativi.

Negli ultimi anni i danni alle colture dovuti a fattori fitosanitari sono progressivamente aumentati (ad esempio, focolai di *Xylella fastidiosa*, ToBRFV (*tomato brown rugose fruit virus*), *Eurytoma schreineri* Schreiner e presenza di cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

Focolai di *Xylella fastidiosa* nell'Unione sono comparsi nel 2013 e hanno riguardato, tra l'altro, gli alberi di drupacee, quali prugni, ciliegi e mandorli, in Italia; ulteriori focolai sono emersi in Francia (Corsica) nel 2015, in Germania nel 2016 e in Spagna nel 2017-2018, con un elevato rischio di propagazione della malattia e danni ingenti agli alberi da frutta e ad altre piante in tutta l'Unione.

Alla fine del 2018 la Germania e l'Italia hanno segnalato focolai di ToBRFV nelle colture di pomodoro dei rispettivi territori e notificato le misure adottate per contrastarli. Un'analisi del rischio fitosanitario effettuata dall'Italia ha dimostrato che tale organismo e i suoi effetti dannosi sulla produzione potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l'Unione, in particolare per il *Solanum lycopersicum* L. e il *Capsicum annuum*. Nel settembre 2019 l'Unione ha adottato misure di controllo di emergenza per le importazioni di pomodori originari di alcuni paesi terzi per impedire l'ulteriore introduzione e la diffusione nell'Unione di questo organismo nocivo, che non figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2000/29/CE e che pertanto non è considerato un organismo nocivo da quarantena.

L'*Eurytoma schreineri* Schreiner è una specie alloctona di insetto segnalata in Bulgaria dal 2013, che è stata probabilmente introdotta con le importazioni e che, nel frattempo, si è diffusa nella penisola balcanica. Si tratta di un insetto polifago la cui larva si nutre all'interno delle drupe, specialmente nelle prugne e nelle albicocche e, talvolta, nelle ciliegie e nelle amarene. I frutti attaccati non differiscono visibilmente da quelli sani, ma cadono e si seccano in grandi quantità, causando gravi danni alla produzione.

L'esperienza più recente dei danni causati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) nel 2019 alla produzione ortofrutticola in Italia settentrionale, vale a dire in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, ha dimostrato la necessità di una soluzione più duratura in termini di flessibilità nel calcolo del

valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori per stabilizzare, in futuro, il livello di aiuto finanziario dell'Unione nell'ambito dei programmi operativi in corso. Tale misura è altresì necessaria per aumentare la resilienza delle organizzazioni di produttori ai danni futuri alla produzione di ortofrutticoli dovuti a fattori fitosanitari. Nel 2019, in Piemonte, i danni alle colture di ortofrutticoli causati dalla cimice marmorata asiatica sono stati pari a 100 milioni di EUR. Oltre il 75 % della produzione regionale di pere è andato perduto. In Emilia-Romagna e in Lombardia alcune organizzazioni di produttori hanno perduto tra il 54 e il 70 % del valore della produzione commercializzata rispetto al 2018. La perdita economica complessiva subita dalle organizzazioni di produttori in Italia nel 2019 ha superato i 500 milioni di EUR.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Una consultazione, cui hanno partecipato esperti dei 28 Stati membri, si è svolta il 22 gennaio 2020 nell'ambito della riunione del gruppo di esperti istituito a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale riunione ha consentito di presentare le necessarie modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione e di procedere a uno scambio di opinioni con gli esperti. Il progetto di regolamento delegato è stato poi perfezionato tenendo conto delle osservazioni e dei commenti degli esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato integra alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013 necessarie per garantire il corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, in particolare la base per il calcolo del valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione stabilisce norme specifiche riguardanti il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione, che prevedono, tra l'altro, flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata in casi specifici.

L'atto delegato prevede una maggiore flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori in caso di riduzione del valore della stessa a causa di fitopatie o infestazioni parassitarie.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.3.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 37, lettera c), punti i) e iv),

considerando quanto segue:

- (1) Le fitopatie e le infestazioni parassitarie danneggiano da diversi anni in misura crescente la produzione di ortofrutticoli nell'Unione. Ad esempio, nel periodo tra il 2013 e il 2018, la comparsa e la diffusione di focolai di *Xylella fastidiosa* hanno danneggiato, tra l'altro, gli alberi di drupacee, quali prugni, ciliegi e mandorli, in Italia, Spagna e Francia. Nel periodo tra il 2018 e il 2019 l'introduzione e la diffusione dell'invasivo ToBRFV ha provocato danni alla produzione di pomodori (*Solanum lycopersicum* L.) e di peperoni (*Capsicum annuum*) in Italia e in Germania. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, l'*Eurytoma schreineri* Schreiner, introdotto nell'Unione con le importazioni nel 2013, ha provocato danni alla produzione di prugne, albicocche e ciliegie in Bulgaria e nei paesi vicini. Più di recente, nel 2019, la cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) ha causato notevoli perdite di produzione nelle regioni italiane settentrionali, in particolare in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, e ha avuto un impatto negativo sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori operanti in tali regioni.
- (2) Tenuto conto dell'aumento della frequenza dei danni fitosanitari, è necessaria una soluzione a lungo termine per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare la loro resilienza futura. È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione², prevedendo flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nell'Unione qualora subiscano danni fitosanitari che rendano la produzione inutilizzabile per il consumo e la trasformazione.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

² Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

- (3) Le consistenti perdite di valore della produzione commercializzata causate da danni fitosanitari hanno ripercussioni notevoli sull'importo dell'aiuto dell'Unione che le organizzazioni di produttori ricevono nell'anno successivo, in quanto tale importo è calcolato in percentuale rispetto al valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. In caso di perdita di una parte consistente o della totalità del raccolto, le organizzazioni di produttori rischiano di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per il riconoscimento prevede il raggiungimento di un determinato valore minimo di produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. Ciò comporterebbe una doppia perdita economica che metterebbe a rischio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori.
- (4) Dovrebbe quindi essere consentita una maggiore flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori. Ciò è necessario per evitare situazioni in cui le organizzazioni di produttori che investono in misure preventive, ma che subiscono danni fitosanitari sostanziali, non solo riportino perdite del valore della produzione commercializzata, ma assistano anche a una diminuzione consistente e brusca dell'aiuto finanziario dell'Unione l'anno successivo. Detta flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe tuttavia essere disponibile solo per le organizzazioni di produttori che dimostrino di aver adottato le necessarie misure preventive atte a contrastare le fitopatie e le infestazioni parassitarie, quali l'utilizzo di reti di protezione, il controllo degli organismi nocivi e delle malattie, la lotta biologica agli organismi nocivi e altre misure che riducono la comparsa di organismi nocivi e malattie e i danni alla produzione che provocano.
- (5) Tenuto conto dell'aumento della frequenza delle infestazioni parassitarie o delle fitopatie e delle conseguenti perdite di produzione, notevolmente maggiori rispetto a quelle causate dai danni meteorologici, la salvaguardia istituita dall'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891 secondo cui si considera che il valore della produzione commercializzata di un prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento è insufficiente.
- (6) Di conseguenza, e data la necessità di garantire la stabilità economica e finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate da ingenti perdite di valore della produzione commercializzata provocate da danni fitosanitari, occorre innalzare la soglia per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Alla luce di questi elementi e tenuto conto dei gravi danni causati dalle recenti infestazioni parassitarie, è opportuno aumentare all'85 % il valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891.
- (7) In considerazione del fatto che i programmi operativi sono attuati tenendo conto degli anni civili e che il calcolo del valore della produzione commercializzata che determina l'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione si basa sull'anno civile precedente, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/891,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891

All'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L'organizzazione di produttori dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo.

Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all'85 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L'organizzazione di produttori dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro la fitopatia o l'infestazione parassitaria in questione.

Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all'articolo 9."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.3.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN